Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 8 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 893.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Parma, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2797 e modificato con i Regi decreti 30 ottobre 1930-IX, n. 1772, 1° ottobre 1931-IX, n. 1380, 26 ottobre 1933-XI, n. 2401, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2423, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2076, 20 aprile 1939-XVII, n. 1067;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;

Veduta la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 143, con la quale viene istituita una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la Regia Università di Parma;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Parma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1 è sostituito dal seguente:

« La Regia Università di Parma è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
4. Facoltà di farmacia;
5. Facoltà di medicina veterinaria ».

Dopo il Capo II è aggiunto il seguente, intendendosi di conseguenza modificata la numerazione dei Capi successivi e dei rispettivi articoli e quella dei loro riferimenti.

« CAPO III.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 25.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica;

b) la laurea in scienze naturali.

E' annessa alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 26.

Del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali fa parte di diritto il professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica analitica;
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale);
6. Istituzioni di matematiche;
7. Fisica sperimentale (biennale);
8. Mineralogia;
9. Preparazioni chimiche;
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa;
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica industriale;
2. Chimica bromatologica;
3. Chimica biologica;
4. Chimica di guerra;
5. Impianti industriali chimici;
6. Fisica superiore;
7. Zoologia generale;
8. Botanica;
9. Fisiologia generale;
10. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
11. Geometria analitica con elementi di proiettiva;
12. Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
13. Disegno.

Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali, sia complementari, sono di regola integrati da esercitazioni pratiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento.

Art. 28.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ciascun anno.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso a conseguire la laurea in chimica lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

L'iscrizione e l'esame di chimica generale ed inorganica e di chimica organica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica.

L'iscrizione e l'esame di istituzioni di matematiche e di fisica sperimentale debbono precedere l'iscrizione e l'esame di chimica fisica.

Art. 29.

Per il conseguimento della laurea in chimica lo studente deve presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico concordato con un professore ufficiale

della Facoltà. La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale in chimica davanti a una Commissione di tre professori ufficiali della Facoltà, fra cui il Preside, possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 30.

L'esame di laurea comprende:

1° una prova pratica:

a) di analisi chimica qualitativa;
b) di analisi chimica quantitativa;

2° la discussione orale sulle prove pratiche e sulla tesi di laurea;

3° la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà diverse fra di loro e da quella formante oggetto della dissertazione di laurea.

Art. 31.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche;
2. Fisica;
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Mineralogia;
6. Geologia;
7. Geografia;
8. Botanica (biennale);
9. Zoologia (biennale);
10. Anatomia comparata;
11. Anatomia umana;
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica;
2. Biologia generale;
3. Istologia ed embriologia;
4. Chimica biologica;
5. Paleontologia;
6. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7. Fisiologia vegetale;
8. Petrografia;
9. Fisica terrestre e climatologia;
10. Igiene.

I corsi teorici, sia fondamentali, sia complementari, sono di regola integrati da esercitazioni pratiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento.

Art. 32.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

Per essere ammesso a conseguire la laurea in scienze naturali lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

L'iscrizione e l'esame di chimica generale e inorganica e di chimica organica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di fisiologia generale.

L'iscrizione e l'esame di zoologia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di anatomia comparata.

Art. 33.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze naturali concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno 10 giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze naturali davanti a una Commissione di tre professori ufficiali della Facoltà, fra cui il Preside, possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 34.

L'esame di laurea comprende:

1° una prova pratica nella materia scelta per la tesi di laurea;

2° la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea;

3° la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materia d'insegnamento della Facoltà diverse fra di loro e da quella fondamentale oggetto della tesi di laurea.

Art. 35.

E' titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) biennale);
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6. Disegno (biennale);
7. Mineralogia e geologia.

Gli insegnamenti biennali di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 sono accompagnati da esercitazioni.

Art. 36.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 37.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 894.
Soppressione della Fabbriceria di n. 5 chiese in comune di S. Vito al Tagliamento (Udine).

N. 894. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia, di San Lorenzo, di Santa Maria di Castello, di San Rocco e Santa Sabina e dell'Addolorata, con sede in comune di S. Vito al Tagliamento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 895.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa dei Santi Maria e Zenone, in Cassano d'Adda (Milano).

N. 895. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa dei Santi Maria e Zenone, in Cassano d'Adda (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 896.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Agata, in S. Alò del comune di Spoleto (Perugia).

N. 896. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Sant'Agata, in S. Alò del comune di Spoleto (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili situati in Spoleto, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, del valore dichiarato in linea approssimativa di L. 60.000, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 897.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro Apostolo, in frazione Cagnano del comune di Poiana Maggiore (Vicenza).

N. 897. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 7 febbraio 1926-IV, integrato con postilla in data 24 luglio 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro Apostolo, in frazione Cagnano del comune di Poiana Maggiore (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 898.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Martino, in frazione Basaldella del comune di Campoformido (Udine).

N. 898. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 31 ottobre 1919, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Martino, in frazione Basaldella del comune di Campoformido (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fattore » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fattore », riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa a Abbate Caterina, Maria, Francesca ed Angela sorelle fu Francesco, proprietarie, e Gravante Maddalena di Francesco ved. Abbate, usufruttuari in parte, al foglio di mappa 9, particella 51, per la superficie di Ha. 0.51.22 e con l'imponibile di L. 51,22.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Petrella Maddalena ed altri, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fattore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1500 (millecinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 168. — D'ELIA

(3459)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parrocchia di Grazzanise » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parrocchia di Grazzanise » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta parrocchia di S. Giovanni Battista in Grazzanise (1ª porzione), goduta dal parroco Trombetta Antimo fu Pasquale, al foglio di mappa 11, particella 51, per la superficie di Ha. 6.11.81 e con l'imponibile di L. 611,81.

Detto fondo confina con la strada comunale « Altura », con la strada comunale « Prataro », con la proprietà della parrocchia di Brezza goduta dal sacerdote Gravina Francesco, con la proprietà Gravina Girolamo fu Alfonso, con la proprietà Gravante Anna-Maria e Vincenza fu Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parrocchia di Grazzanise » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 18.600 (diciottomilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 336. — LESEN

(3460)

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravina Giuseppe, Francesco, Antonio e Pasquale fratelli fu Salvatore, al foglio di mappa 11, particella 68, per la superficie complessiva di ettari 0.90.22 e con l'imponibile di L. 90,22.

Detto fondo confina con la proprietà Gravina Lorenzo fu Nicola ed altri, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la proprietà Gravina Giuseppe di Salvatore, con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Mario Giuseppe fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2800 (duemilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 43. — LESEN

(3456)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Vergine delle Grazie ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1926-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Vergine delle Grazie,* di stazza lorda tonn. 28,33 inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Ruggero Vitantonio fu Vito, Tapino Vito fu Raffaele, Benvenuti Angela fu Pietro, Benvenuti Giuseppe fu Pietro, Benvenuti Elisabetta fu Pietro, Benvenuti Rocca Maria fu Pietro, è requisito per le esigenze delle Forze armate ed è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dalle ore 12 del 6 maggio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 91.

(3488)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 163, che rettifica il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Sant'Antonio*: dalle ore 24 del 3 giugno 1941;
Motoveliero *Rosina*: dalle ore 24 del 9 febbraio 1941;
Motoveliero *Maremola*: dalle ore 1,30 del 28 marzo 1941;
Motoveliero *Maria Giovanna*: dalle ore 24 del 31 dicembre 1940;
Motoveliero *Emilia Guidi*: dalle ore 4 del 9 febbraio 1941;
Motoveliero *Augusto Tomei*: dalle ore 22 del 21 gennaio 1941;
Motoveliero *Zingarella*: dalle ore 24 del 28 dicembre 1940;
Motoveliero *Teresuccia*: dalle ore 22 del 9 febbraio 1941;
Motoveliero *Fratelli Bertolli,* di stazza lorda tonn. 428,76, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Bertolli Elio fu Francesco con sede a Lucca: dalle ore 24 del 13 luglio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 90.

(3487)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.
Soppressione dell'Ufficio successioni e demanio di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella di circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1937-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni, riconosciuta l'opportunità nell'interesse dei servizi, di sopprimere l'Ufficio successioni e demanio di Verona e di aggregare i relativi servizi all'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio ed all'Ufficio atti civili della stessa sede;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tale variazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio successioni e demanio di Verona è soppresso ed i relativi servizi sono aggregati all'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio e all'Ufficio atti civili di Verona, ferma restando per gli Uffici stessi l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

L'Ufficio atti civili di Verona, assume la denominazione di Ufficio atti civili e successioni. I servizi degli Uffici di cui al precedente articolo sono stabiliti come dall'allegata tabella.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1941-XIX

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
VERONA	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3. Bollazione degli atti da prodursi in giudizio e delle cambiali d'importo superiore a L. 50,10, nonchè tutti gli atti e documenti per cui la bollazione è demandata esclusivamente all'ufficio nonchè agli uffici del Capoluogo. 4. Bollazione con marche visto per il bollo, e punzone. 5. Tasse a debito. 6. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli, tasse di bollo sui conti di ristorante, trasporti, carte da giuoco, contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi. 7. Imposte in surrogazione del bollo e registro e tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 8. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria. 9. Tasse sul pubblico insegnamento. 10. Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e di ammissione ai libri di testo delle scuole e per i corsi di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali 11. Riscossione di multe e spese di giustizia penale civile ed amministrativa. 12. Pagamento di spese di giustizia civile e penale. 13. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 14. Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero. 15. Servizi inerenti alla tassa di circolazione sugli autoveicoli. 16. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 17. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, estratti e copie. 18. Azienda del demanio pubblico e mobiliare. 19. Provveditorato generale dello Stato, enti amministrativi, asse ecclesiastico. 20. Eredità devolute allo Stato. 21. Depositi per spese di asta e di contratti. 22. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie e sui celibi e contributo straordinario 2 %. 23. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 24. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Fondo culto e patrimoni riuniti ex economali. 2. Demanio forestale. 3. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 4. Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 5. Cassa previdenza degli ufficiali giudiziari. 6. Ricupero di spese per cessioni stipendi. 7. Vendita marche per assicurazioni sociali tubercolosi, maternità, vecchiaia.
	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio atti civili e successioni	1. Registrazione atti pubblici e privati e denunzie contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Imposta di successione e tasse e diritti accessori. 3. Imposta di manomorta. 4. Diritti di segreteria. 5. Credito fondiario. 6. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 7. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Cassa nazionale del notariato. 2. Competenza per atti coattivi. 3. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1941-XIX.

Sdoppiamento dell'ufficio « Imposte in surrogazione » di Roma nei due Uffici « Imposte in surrogazione » e « Ufficio registro riscossione imposte plusvalore titoli azionari ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio imposte in surrogazione di Roma per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio imposte in surrogazione di Roma è sdoppiato nei due uffici: « Imposte in surrogazione » e « Ufficio registro riscossione imposta plusvalore titoli azionari ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio imposte in surrogazione » e « Ufficio registro riscossione imposte plusvalore titoli azionari » di Roma.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella hanno effetto col 21 luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
ROMA	AZIENDA DELLO STATO.
Imposte in surrugazione	1. Imposta di negoziazione e servizi di valutazione di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.
	2. Imposta sul capitale delle società straniere e servizi inerenti di cui alla legge 29 marzo 1940, n. 242.
	3. Attribuzioni e valutazioni di cui all'art. 2, n. 2, e agli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, relativo all'imposta sul plusvalore dei titoli azionari (escluse le riscossioni).
	4. Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni.
	5. Diritti per le inserzioni degli atti delle società ed assicurazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle società.
	6. Tasse di bollo riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento sui biglietti e sui trasporti delle autolinee, sulle scommesse, spettacoli e trattenimenti pubblici, tasse di bollo sulle proiezioni cinematografiche, lotterie e tombole, cassette di sicurezza e custodia, circolazione fedi di credito, assegni e vaglia cambiari.
Segue: ROMA Imposte in surrogazione	7. Tasse di bollo sull'abbonamento ai giornali periodici e sulle inserzioni di annunzi, avvisi e simili.
	8. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle imposte riscuotibili dall'Ufficio e depositi relativi.
	9. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alla legge sul plusvalore dei titoli azionari di cui al R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647.
	10. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	11. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Competenze per atti coattivi e ripartizioni di multe e spese.
	2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio registro riscossioni imposta plusvalore titoli azionari	1. Riscossione di tutte le somme versate a mezzo di conti correnti postali per imposta sul plusvalore dei titoli azionari, di cui al R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647.
	2. Versamenti e contabilità relativi alla riscossione di detta imposta.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1941-XIX.

Sdoppiamento dell'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Modena nei due Uffici « Ufficio atti giudiziari bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente l'istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Modena per renderlo meglio rispondente alle esigenze dei servizi ad esso affidati, a seguito della istituzione della imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Modena è sdoppiato nell'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio e Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio, ferma restan-

do l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui all'art. 1 e quelle dell'Ufficio atti civili e successioni di Modena vengono stabilite come dall'allegata tabella.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° agosto 1941-XIX

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell' ufficio	Ripartizione dei servizi
MODENA	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio atti giudiziari bollo e demanio.	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Tasse di bollo speciale sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
	3. Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche per l'esazione dei diritti metrici.
	4. Bollazione con marche e visto per bollo.
	5. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale e quelle in abbonamento (biglietti delle tranvie, linee automobilistiche, carte da giuoco, inserzioni nei giornali, avvisi, bagni, spettacoli e trattenimenti pubblici.
	6. Imposta in surrogazione del Bollo e Registro-imposta nelle assicurazioni di ogni specie e registrazione delle quietanze dei sinistri.
	7. Tasse a debito.
	8. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa.
	9. Pagamento spese di giustizia civile e penale.
	10. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze.
	11. Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero.
	12. Tasse di concessioni governative compresi i permessi per porto di armi e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria.
	13. Depositi per spese d'asta e contratti.
	14. Tasse e proventi di servizi pubblici.
	15. Tasse sul pubblico insegnamento.
	16. Tasse di ammissione ai pubblici concorsi, per adozione di libri di testo nelle scuole.
	17. Demanio pubblico e patrimoniale, asse ecclesiastico ed enti amministrativi.
	18. Eredità devolute allo Stato.
	19. Tassa per monta cavalli stalloni.
	20. Prodotti gabellari.
	21. Imposte dirette (celibi e ricchezza mobile sulle mercedi operaie).
	22. Contenzioso amministrativo per le contravvenzioni alle leggi sul bollo e relativi depositi.
Segue: MODENA Ufficio atti giudiziari bollo e demanio	23. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	24. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Fondo culto.
	2. Demanio forestale.
	3. Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi.
	4. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.
	5. Vendita di marche per assicurazioni sociali per la invalidità e vecchiaia.
	6. Ricupero crediti per cessione di stipendi.
	7. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio imposta generale sull'entrata e radio	1. Imposta generale sull'entrata (accertamento, riscossione, depositi obbligatori, contenzioso, esclusa la distribuzione dei valori bollati relativi).
	2. Tassa di scambio (stralcio).
	3. Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
	4. Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni.
	5. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia.
	6. Tassa annua di licenza ai costruttori e commercianti di materiale radiofonico.
	7. Contravvenzioni e multe sulla radiofonia.
	8. Tassa sui trasporti di cose con automezzi e contenzioso relativo a servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli.
	9. Sopratassa erariale sui rimorchi.
	10. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato.
	11. Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Competenze per atti coattivi.
	2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.
	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio atti civili e successioni	1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali di ogni specie, con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali ed accessori.
	2. Credito fondiario.
	3. Diritti di segreteria.
	4. Imposta di successione e tasse diritti accessori.
	5. Diritti ed emolumenti catastali pel rilascio di certificati, estratti e copie.
	6. Imposta di manomorta.
	7. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso contabili.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Cassa nazionale del notariato.
	2. Competenze per atti coattivi.
	3. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 3 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3520)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° settembre 1941-XIX - N. 178

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S U America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,725
Id. 3,50 % (1902)	73,60
Id. 3 % lordo	52,625
Id. 5 % (1935)	93,575
Redimibile 3,50 % (1934)	72,75
Id. 5 % (1936)	94,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,50
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,025
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,90
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,40
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,10
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di certificati del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 493046, dell'importo di L. 233,30, rilasciata in data 26 ottobre 1937 dalla Esattoria di Cassano Ionio, per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Di Napoli Salvatore fu Vincenzo, per l'art. 27 fabbricati del comune di Cassano Ionio, con designazione per il ritiro dei titoli di Di Napoli Salvatore fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cosenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 143.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 308314, di L. 70, rilasciata il 6 marzo 1940 dalla Esattoria di Bari, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Loiodice, secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Loiodice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 551685, di L. 70 e serie 7ª n. 308040 di L. 66, rilasciate dalla Esattoria di Bari, rispettivamente il 14 febbraio e 12 aprile 1940, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grandolfo Oronzo fu Giuseppe, secondo l'art. 429, del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Grandolfo Oronzo fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª n. 042297, dell'importo di L. 100, in data 26 agosto 1939; n. 341076, dell'importo di L. 100, in data 10 ottobre 1939; n. 341287, dell'importo di L. 100, in data 16 dicembre 1939; n. 341478, dell'importo di L. 100, in data 19 febbraio 1940; serie 7ª n. 299801, dell'importo di L. 200, in data 6 maggio 1940; rilasciate dalla Esattoria di Treviso, per versamento rate (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto da Crespan Luigi fu Giovanni, secondo l'art. 17 del ruolo fabbricati del comune di Treviso, con designazione per il ritiro dei titoli di Crespan Luigi fu Giovanni.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 86248, di L. 83,50, rilasciata il 19 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cortale, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936,

n. 1743, dovuta dalla ditta Ciriaco Nicola fu Clemente usufruttuario, e Ciriaco Torquato di Nicola proprietario, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Cortale, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ciriaco Francesco fu Torquato.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 762531, di L. 100, rilasciata il 10 ottobre 1937 dalla Esattoria di Castiglione Cosentino, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magarò Quintino di Luigi usufruttuaria di 1/2 e Magarò Luigi fu Antonio proprietario, e Lappano Grazia fu Antonio usufruttuaria di 1/2, secondo l'art. 30 del ruolo terreni del comune di Castiglione Cosentino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Magarò Quintino di Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1934, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cosenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 796546, di L. 300, rilasciata il 1° luglio 1939 dalla Esattoria di Campo Elba (Livorno), per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Peria Francesco fu Bartolomeo, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Campo Elba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ad esso Peria Francesco fu Bartolomeo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 6ª n. 183070, n. 183072, n. 183073, n. 183074, dell'importo di L. 200 ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 16 agosto 1938, 21 ottobre 1938, 18 dicembre 1938 e 22 febbraio 1939 dalla Esattoria di Apollosa, per versamenti dalla 1ª alla 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Formato Pietro Paolo fu Antonio e Iannara Olina fu Gennaro, per l'art. 1 terreni del comune di Apollosa, con designazione di Formato Pietro Paolo fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 84993, di L. 116,65, rilasciata il 20 agosto 1937 dalla Esattoria di Nova Milanese, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Arosio Giovanni fu Angelo, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Nova Milanese, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Arosio Giovanni fu Angelo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Milano, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. I Sp. 2ª serie n. 296582, dell'importo di L. 300, rilasciata, per duplicazione, in data 17 marzo 1937 dalla Esattoria del Governatorato di Roma, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta de Santis Pasqua fu Oreste in Di Lorenzo, secondo l'art. 7040 del ruolo fabbricati del comune di Roma, con designazione per il ritiro dei titoli di Di Lorenzo Lucia fu Natale.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del pagamento a chi di diritto del deposito provvisorio autorizzato in corrispondenza della quietanza stessa.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

(2635) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Produzione di articoli casalinghi a tipo unico nel settore della ceramica

Per meglio provvedere alla disciplina dei prezzi nel settore della ceramica, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P.114, in data 28 agosto u. s., ha deciso di estendere anche in tale campo, la adozione di prodotti tipo, la cui produzione verrà regolata come appresso:

1. — Gli articoli-tipo, di terraglia forte o di terraglia dolce, saranno in bianco o decorati.

2. — Gli articoli-tipo in bianco saranno marcati, sotto vernice, con la seguente dicitura:

a) « Prodotti CI.PI.TI. Tipo », ed un numero romano che indicherà lo stabilimento produttore per gli articoli di terraglia forte prodotti da ditte facenti parte del Consorzio CI.PI.TI.;

b) « Prodotti tipo Mondovì », e un numero romano che indicherà lo stabilimento produttore, per gli articoli di terraglia dolce, prodotti da ditte facenti parte dell'Ufficio unico di vendita, di Mondovì;

c) « Prodotti tipo { forte » / dolce » e il marchio di fabbrica o il nome della ditta produttrice, per gli articoli di terraglia dolce o forte prodotti da ditte non consorziate.

3. — Gli articoli-tipo decorati avranno, sotto vernice, le stesse marcature degli articoli in bianco, e in più, sopra vernice, la dicitura a fuoco:

a) « Decoro *A* »: quelli con decoro di una fascetta o di un filetto a colore;

b) « Decoro *B* »: quelli con decoro di due fascette o di due filetti a colore;

c) « Decoro *C* »: quelli con decoro di una fascetta e di due filetti a colore.

4. — Gli articoli di scarto avranno, sotto vernice, le stesse marcature degli articoli in bianco o decorati e in più, sopra vernice, la lettera « S », impressa in modo indelebile.

5. — I prezzi degli articoli tipo sono così stabiliti:

a) Articoli di terraglia forte.

Denominazione degli articoli	Dimensioni	Peso (tolleranza + o — dell'8 %)	Prezzo di vendita dal produttore al commerciante			Prezzo di vendita al consumo					
			Bianco	Decoro *A*	Decoro *B* e *C*	Bianco		Decoro *A*		Decoro *B* e *C*	
						scelta	scarto	scelta	scarto	scelta	scarto
		gr.	Alla dozzina			Al pezzo					
1. Tondo piano	cm. 19	280	13,85	17,25	18,96	1,50	1,20	1,85	1,50	2,05	1,65
2. Tondo piano	» 22	340	17 —	20,92	23,01	1,85	1,50	2,25	1,80	2,50	2 —
3. Tondo fondo	» 22	345	17 —	20,92	23,01	1,85	1,50	2,25	1,80	2,50	2 —
4. Tondo piano	» 24	480	20,39	25,10	27,59	2,20	1,75	2,75	2,20	3 —	2,40
5. Tondo fondo	» 24	460	20,39	25,10	27,59	2,20	1,75	2,75	2,20	3 —	2,40
			Al pezzo								
6. Piatto rotondo piano	» 27,5	680	4,57	5,49	5,94	6,85	5,50	8,25	6,60	8,90	7,10
7. Piatto rotondo piano	» 31,5	1010	6,92	8,30	8,94	10,40	8,30	12,45	9,95	13,40	10,70
8. Piatto ovale piano .	» 29,5	520	3,98	4,77	5,16	6 —	4,80	7,15	5,70	7,75	6,20
9. Piatto ovale piano .	» 34,5	720	5,82	6,99	7,58	8,75	7 —	10,50	8,40	11,40	9,10
10. Zuppiera rotonda per 6 persone	—	1940	15,88	18,23	19,74	23,80	13,10	27,35	15,05	29,60	16,30
11. Insalatiera rotonda .	n. 1	860	5,88	7,06	7,64	8,80	4,85	10,60	5,85	11,50	6,35
12. Insalatiera rotonda .	n. 2	1100	7,38	8,88	9,60	11,10	6,10	13,30	7,30	14,40	7,90
13. Raviera ovale. . . .	cm. 16	105	1,75	2,09	2,28	2,65	1,45	3,15	1,75	3,40	1,85
14. Tazzina (bolo). . . .	» 12,7	245	1,43	1,59	1,68	2,15	1,15	2,40	1,30	2,50	1,40
15. Tazza da caffè senza piatto	—	90	0,74	0,81	0,88	1,10	0,60	1,20	0,70	1,35	0,75
16. [illegible]attino per detta. .	—	67	0,40	0,44	0,48	0,60	0,35	0,65	0,35	0,70	0,40
17. Zuccheriera per 6 persone.	—	180	2,15	2,54	2,87	3,25	1,80	3,80	2,10	4,30	2,35
18. Tazzone da colazione senza piatto . . .	—	180	1,53	1,66	1,79	2,30	1,25	2,50	1,40	2,70	1,50
19. Piattino per detto. .	—	165	0,76	0,82	0,89	1,15	0,65	1,25	0,70	1,35	0,75
20. Brocca	n. 1	1335	10,59	12,16	13,40	15,90	8,75	18,25	10,05	20,10	11,05
21. Catino	cm. 33	1740	7,90	9,15	10,06	11,85	6,50	13,75	7,50	15,10	8,30
22. Orinale orlo tondo. .	n. 2	800	5,75	6,60	7,38	8,65	4,75	9,90	5,45	11,10	6,10
23. Orinale orlo tondo. .	n. 4	1210	7,32	8,42	9,21	11 —	6,05	12,65	6,95	13,80	7,60

I prezzi dall'industria al commercio s'intendono per merce resa franca di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede principale del cliente, per spedizione, di peso non inferiore a 300 kg. imballo da fatturarsi, e al lordo degli sconti attualmente convenuti.

Sui prezzi degli articoli marcati con la lettera « S », sarà praticata una riduzione del:

20 % per gli articoli di tondiname;

45 % per gli altri articoli.

b) **Articoli di terraglia dolce dell'Ufficio unico di vendita di Mondovì.**

Denominazione degli articoli	Dimensioni	Peso (tolleranza +o—10 %)	Prezzo di vendita dal produttore al commerciante		Prezzo di vendita al consumo			
	mm.	kg.	Bianco	Decoro *A, B* e *C*	Bianco	Decoro *A, B* e *C*	Bianco scarto	Decoro scarto
			Alla dozzina		Al pezzo			
1. Tondo liscio piano	230	0,370	11,36	13,41	1,25	1,45	0,75	0,85
2. Tondo liscio fondo	230	0,382	11,33	13,41	1,25	1,45	0,75	0,85
3. Tondo liscio piano	200	0,245	8,96	9,88	0,95	1,05	0,55	0,65
4. Tondo liscio fondo	200	0,252	8,96	9,88	0,95	1,05	0,55	0,65
5. Tondo liscio piano	166	0,186	7,20	8,47	0,80	0,90	0,45	0,55
6. Tondo liscio fondo	166	0,195	7,20	8,47	0,80	0,90	0,45	0,55
			Al pezzo					
7. Vassoio ovale piano	395	0,970	3,84	4,43	5,75	6,65	3,45	4 —
8. Vassoio ovale piano	305	0,525	2,03	2,40	3,05	3,60	1,80	2,15
9. Vassoio rotondo	360	1,075	5,04	5,76	7,55	8,65	4,55	5,20
10. Vassoio rotondo piano	270	0,570	1,68	2,04	2,50	3,05	1,50	1,80
11. Insalatiera festonata	340	1,470	4,76	5,40	7,15	8,10	4,30	4,85
12. Insalatiera festonata	250	0,650	2,16	2,48	3,25	3,70	1,95	2,20
13. Tazzina con piede (bolo)	127	0,268	0,96	1,07	1,45	1,60	0,85	0,95
14. Zuppiera rotonda alta	200	1,640	12 —	13,77	18 —	20,65	10,80	12,40
15. Tazzone forma « Como »	—	0,175	1,13	1,27	1,70	1,90	1 —	1,15
16. Piattino per detto	—	0,100	0,63	0,70	0,95	1,05	0,55	0,65
17. Brocca « Ermena » liscia	—	1,230	9,18	11,01	13,75	16,50	8,25	9,90
18. Catino « Ermena » liscio	—	1,595	8,40	9,75	12,60	14,60	7,55	8,75
19. Orinale « Ermena » liscio	—	1,085	4,94	5,93	7,40	8,90	4,45	5,35

I prezzi dall'industria al commercio si intendono per merce resa franca di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede principale del cliente, per spedizione di peso non inferiore ai 1000 kg., imballo da fatturarsi, e al lordo degli sconti attualmente convenuti.

Sui prezzi degli articoli marcati con la lettera « S », sarà praticata una riduzione del 40 per cento.

6. — I prezzi di vendita per gli articoli di terraglia dolce fabbricati da stabilimenti non aderenti al Consorzio di Mondovì saranno fissati con successive disposizioni.

7. — Il prezzo di vendita al pubblico sarà marcato sotto vernice sul retro di ciascun oggetto.

Per i prodotti di scarto saranno applicate le riduzioni sopra stabilite.

8. — L'elenco completo degli articoli tipo, che sarà distribuito ai Consigli Provinciali delle Corporazioni e ai commercianti a cura della Federazione degli Industriali del Vetro e della Ceramica conterrà l'indicazione del peso, delle dimensioni, dei prezzi di vendita al pubblico di ciascun articolo.

Copia di detto elenco bollata, a cura del rivenditore, dai Consigli Provinciali delle Corporazioni, sarà esposta nel negozio in modo ben visibile.

9. — I termini entro cui le aziende industriali e quelle commerciali dovranno essere fornite di prodotti-tipo, sono i seguenti:

Aziende industriali: 2 mesi dalla data del presente provvedimento;

Aziende commerciali: 3 mesi dalla stessa data.

Tale ultimo termine è portato a quattro mesi per le aziende commerciali dei centri rurali con popolazione inferiore a 6.000 abitanti.

Dentro tali termini tutti i dettaglianti di articoli di ceramica, senza nessuna esclusione, dovranno essere provvisti in misura adeguata alle esigenze locali, dei prodotti-tipo corrispondenti a tutti i prodotti non tipo esistenti in negozio.

I prodotti-tipo dovranno essere esposti in vetrina in maniera ben visibile accompagnati da un cartello con la dicitura « Prodotti-tipo » e prezzo relativo.

(3521)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 26 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto 5 maggio 1939, n. 767, che riordina i ruoli del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1860, concernente il limite di età per la nomina nei ruoli del personale subalterno del Ministero delle finanze;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5467-1175.2.5/1.3.1 del 25 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 26 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso soltanto coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) che, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni, abbiano titolo di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi perchè:

a) invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

b) ex combattenti, legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922;

c) abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

d) siano orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

2) che abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

3) che siano figli di impiegati dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Intendenza di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà elencare i documenti allegati alla domanda stessa, indicare il proprio domicilio o recapito e dichiarare che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro, che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro, che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra e purchè siano applicabili nei loro confronti le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro, che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro, che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti, ininterrottamente, al P.N.F. dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni, nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti, che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrottamente servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1860;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Potranno essere ammessi, altresì, gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. In caso contrario si intenderanno senza altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato d'iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale, comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro, che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari od anche di un segretario federale, comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione, che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politico, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, da prodursi da tutti quegli aspiranti che abbiano prestato servizio militare. In caso contrario dovrà prodursi il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, oltre che la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, presenteranno, rispettivamente, la dichiarazione integrativa, ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-5 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine, mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciato e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

13) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione, inoltre, del capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, su cui grava la retribuzione dell'aspirante.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

I capi di ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4, uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo »;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, che siano soci di diritto della Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del precedente articolo 5.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7, e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 4.

E' data facoltà ai candidati, che dimostrino di essere richiamati alle armi, di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei richiesti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'esame di essi.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in base agli elenchi degli aspiranti, che la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale avrà cura di comunicare, muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 15 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV; degli ex combattenti della guerra 1915-18; degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922; di coloro, che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935-XIII al 9 maggio 1936-XIV e di coloro, che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936 a relative operazioni militari; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV; l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1) a coloro che abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti, che appartengano ad una delle predette categorie, la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione, che conferisce i posti, e, tra questi, agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevato fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso, che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 365,80, secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che pervengono da altri ruoli di personali statali, conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 19 gennaio 1936, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(3522)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.